

(LANeg)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 95 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**            Oggetto e campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina gli orari di apertura consentiti sul territorio svizzero per le aziende del commercio al minuto.

<sup>2</sup> Non si applica ai giorni festivi designati dal diritto cantonale.

**Art. 2**            Orari d'apertura

<sup>1</sup> Le aziende del commercio al minuto possono essere aperte dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 e il sabato dalle 6 alle 19.

<sup>2</sup> Il 24 dicembre è equiparato al sabato se cade in un giorno feriale.

<sup>3</sup> I Cantoni possono stabilire orari di apertura più lunghi.

**Art. 3**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

